

REGOLAMENTO

DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni e principi generali

Articolo 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'ente

Articolo 4 - Stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa

Articolo 5 - Anticipazione economale

Articolo 6 - Spese ammissibili

Articolo 7 - Spese non ammissibili

Articolo 8 - Rendicontazione alla Corte dei Conti e pubblicità

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo 10 - Norma di rinvio

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui possono essere disposte, effettuate, contabilizzate e rendicontate le spese di rappresentanza nel Comune di Lucca.

ART. 2 – DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Le spese di rappresentanza, per la loro idoneità ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio e la reputazione del Comune di Lucca nelle relazioni verso l'esterno, nonché a valorizzarne il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata ovvero la presenza nel contesto sociale – locale, nazionale e internazionale – per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Sono ordinariamente da considerare tra le spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione – connesse al ruolo istituzionale dell'Ente – e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze, volte a proiettare e promuovere verso l'esterno l'immagine e/o l'azione dell'Ente.

Le spese di rappresentanza devono essere effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità e improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite, ed essere conformi ai principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità che governano l'azione amministrativa;

ART. 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- il Sindaco o suo delegato;
- il Presidente del Consiglio comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio comunale o suo delegato.

Al Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto è attribuita la competenza ad adottare ovvero autorizzare gli atti di impegno che devono contenere, tra l'altro, la rigorosa motivazione dell'inerenza della spesa ai criteri di cui al presente Regolamento.

Al medesimo è altresì attribuita la responsabilità di monitorare costantemente il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge ovvero fissati dal Bilancio del Comune.

Nel caso in cui siano stati preventivamente individuati fornitori di beni o di servizi utilizzabili per finalità di rappresentanza, il dirigente dell'Ufficio di Gabinetto dovrà disporre la spesa in favore degli stessi adottando apposito provvedimento.

Qualora si sia acquisita una scorta di omaggi a fini di rappresentanza, il loro scarico dovrà essere annotato in un apposito registro (inventario di carico/scarico) tenuto dall'Ufficio di Gabinetto, con indicazione del destinatario dell'omaggio e dell'occasione che lo ha determinato.

ART. 4 – STANZIAMENTI DI BILANCIO ED IMPEGNI DI SPESA

Gli stanziamenti per le spese di rappresentanza vengono iscritti per ogni annualità in appositi capitoli di spesa suddivisi tra acquisizione di beni e prestazioni di servizi.

La determinazione di impegno di spesa deve essere corredata da apposita *scheda esplicativa attestante la natura di rappresentanza della spesa* dell'acquisizione dei beni e dei servizi. Dalla scheda dovranno risultare i seguenti elementi:

- a la descrizione dettagliata del bene o del servizio da acquisire;
- b l'evento e le circostanze che determinano la spesa;
- c il resoconto dell'istruttoria svolta circa la specifica e concreta esigenza di rappresentanza per cui si dispone la spesa e l'inerenza di quest'ultima ai criteri di cui al presente Regolamento;
- d i soggetti, esterni all'Ente, destinatari ovvero fruitori del bene o del servizio oggetto della spesa.

La determinazione di impegno di spesa deve riportare l'attestazione del rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica ed ispirarsi ai criteri di cui all'art. 2.

Ai fini del rispetto dei limiti suddetti, dal computo delle spese di rappresentanza, devono essere escluse quelle coperte mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, pubblici e privati.

La spesa di rappresentanza deve comunque rispettare le regole in materia di contrattualistica pubblica.

ART. 5 – ANTICIPAZIONE ECONOMALE

Le spese di rappresentanza, in via residuale e laddove siano presenti esigenze imprevedibili e urgenti adeguatamente motivate e che esulino dalla normale programmazione, possono essere ristrate a mezzo del fondo economale.

In tal caso, il modulo di richiesta di rimborso ovvero di pagamento deve essere accompagnato dalla *scheda esplicativa* di cui all'art. 3, con allegata la documentazione giustificativa e dalla documentazione fiscale *in originale* della spesa stessa.

Non sono ammesse al rimborso ovvero al pagamento da parte dell'eonomo, spese di rappresentanza prive della documentazione giustificativa suddetta.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito della definizione e dei criteri enunciati nei precedenti articoli sono ammissibili con oneri a carico dell'Ente e soddisfano la natura di spesa di rappresentanza quelle sostenute per:

- 1 ospitalità in occasione di manifestazioni ufficiali in favore di personalità di rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- 2 omaggi floreali e altri doni-ricordo in favore dei soggetti di cui al precedente punto 1. (*a titolo di esempio: targhe, pergamene, libri, stampe, gadget, etc*);
- 3 colazioni, pranzi e/o cene, rinfreschi, piccole forme di ristoro (*coffee break, brunch*), in occasione di iniziative, eventi e manifestazioni a cui partecipino i soggetti di cui alla precedente punto 1;

4 forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (*piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, prodotti tipici, ecc.*), in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune e Organi di altre Amministrazioni pubbliche (*italiane o straniere*) o con soggetti, personalità e delegazioni (*italiane o straniere*), in visita all'Ente, di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali, di gemellaggi, di anniversari significativi di Associazioni o Istituzioni nonché per civiche benemerenze;

5 biglietti augurali, doni-ricordo ovvero omaggi simbolici destinati ad autorità o a cittadini per partecipare ad eventi o ricorrenze particolari della loro vita personale o professionale *a titolo di esempio: gli auguri ai centenari, il mazzo di fiori e/o la pubblicazione dedicata alla storia della Città in occasione della celebrazione del matrimonio in Comune, la medaglia per chi viene insignito della cittadinanza onoraria ovvero per un concittadino che abbia acquisito fama o una nomina prestigiosa in ragione delle sue capacità*);

6 onoranze funebri/commemorative (*invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, fiori e/o corone di alloro, presenza del Gonfalone alla cerimonia*) in occasione di ricorrenze ufficiali, ovvero del decesso di autorità e cittadini emeriti;

7 festività religiose che rivestano particolare significato per la storia della Città ed alle quali il Comune sia tenuto o invitato a partecipare in quanto ente rappresentativo della collettività amministrata

8 colazioni ed omaggi anche fuori sede, offerte dai soggetti di cui all'art. 3 comma in occasione di missioni o viaggi.

L'elenco sopra riportato ha valore meramente indicativo.

Qualsiasi spesa da qualificarsi come di rappresentanza dovrà comunque essere verificata operando volta per volta attente e precise valutazioni in ordine al rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 7 – SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono considerate in ogni caso ammissibili spese asseritamente di rappresentanza che non rispondano ai criteri ed ai limiti indicati dal presente Regolamento e, in caso di loro mancato rispetto, risponde della spesa chi l'ha disposta, effettuata e/o liquidata.

Non sono annoverabili tra le spese di rappresentanza quelle relative alla comunicazione istituzionale o alle notizie funzionali alle informazioni dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi.

ART. 8 – RENDICONTAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICITÀ

Le spese di rappresentanza sostenute nell'anno di riferimento devono essere trasmesse alla Corte dei Conti nel rispetto delle modalità e dei termini di legge.

Le predette spese di rappresentanza devono essere pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore secondo quanto dispone lo Statuto del Comune.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.